REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE
E LAVORI PUBBLICI

tel + 39 040 377 4512
fax + 39 040 377 4513

ambiente.ll.pubblici@regione.fvg.it
I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

dott. ing. ROBERTO DELLA TORRE
Direttore centrale ambiente e lavori pubblici

Protocollo regionale

per la Valutazione della qualità Energetica e Ambientale
degli edifici

INQUADRAMENTO NORMATIVO DELLA

CERTIFICAZIONE ENERGETICA E AMBIENTALE

Direttiva 2002/91/CE

La direttiva 2002/91/CE promuove il risparmio energetico degli edifici anche attraverso lo strumento della certificazione energetica

D. Lgs. 192/2005

Il D. Lgs. 192/2005 stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici

L. R. 23/2005

La L.R. 23/2005 promuove ed incentiva la sostenibilità energetico ambientale per l'edilizia pubblica e privata nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

D. M. 26 giugno 2009

Il D.M. 26 giugno 2009 definisce le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni

DGR 2116/2009 appr. Protocollo VEA

Il Protocollo VEA è il sistema di certificazione ambientale ed energetico di cui si è dotata la Regione FVG

DPReg 274/2009 emanazione Regolamento

Il Regolamento disciplina la procedura di emissione della " certificazione VEA"

DIRETTIVA 2002/91/CE

- Con l'approvazione del piano d'azione della Commissione sull'efficienza energetica (30 maggio e 5 dicembre 2000) il Consiglio Europeo ha richiesto interventi specifici nel settore dell'edilizia.
- Ai sensi della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, l'edificio deve essere progettato e realizzato in modo da richiedere un basso consumo di energia.
- La **Direttiva 2002/91/CE** prevede che il rendimento energetico degli edifici deve essere calcolato in base ad una metodologia a livello regionale che consideri, una serie di fattori, come il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, l'impiego di fonti di energia rinnovabili e le caratteristiche architettoniche dell'edificio

- Principi generali e obiettivi fissati a livello comunitario; modalità di attuazione di competenza degli Stati membri;

- Obiettivo è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità;
- Le finalità sono: contesto omogeneo e trasparenza sul mercato immobiliare comunitario;
- Nuovi edifici: prescrizioni minime di rendimento energetico;
- Attestato del rendimento energetico: descriverà la reale situazione dell'edificio (riveduto nel caso di successive modifiche all'immobile) .

- Le disposizioni in essa contenute riguardano:

  a) il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;

  b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione;

  c) l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni;

  d) la certificazione energetica degli edifici.
- Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituiti requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici.

- **EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE**

  Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di rendimento energetico.

- **EDIFICI ESISTENTI**

  Gli Stati membri provvedono affinché, allorché edifici di metratura totale superiore a 1.000 m^2 subiscono ristrutturazioni importanti, il loro rendimento energetico sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti minimi per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile.

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

1. Gli Stati membri provvedono affinché, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l'attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi. La validità dell'attestato è di dieci anni al massimo.

2. L'attestato di certificazione energetica degli edifici comprende dati di riferimento che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che negli edifici la cui metratura utile totale supera i 1.000 m^2 occupati da autorità pubbliche e da enti che forniscono servizi pubblici a un ampio numero di persone sia affisso un attestato di certificazione energetica, in luogo chiaramente visibile per il pubblico, risalente a non più di dieci anni prima.

ESPERTI INDIPENDENTI

Gli Stati membri si assicurano che la certificazione degli edifici e vengano effettuate in maniera **indipendente** da esperti qualificati e/o riconosciuti

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 192

"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"

- Il decreto stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica.

- **Disciplina in particolare:**

---

a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;

b) l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;

c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;

d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;

e) i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;

f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;

g) la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.

- Lo Stato, le regioni e le province autonome, avvalendosi di meccanismi di raccordo e cooperazione, predispongono programmi, interventi e strumenti volti, nel rispetto dei principi di semplificazione e di coerenza normativa, alla:

---

a) attuazione omogenea e coordinata delle presenti norme;

b) sorveglianza dell'attuazione delle norme, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e di dati;

c) realizzazione di studi che consentano adeguamenti legislativi nel rispetto delle esigenze dei cittadini e dello sviluppo del mercato;

d) promozione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili, anche attraverso la sensibilizzazione e l'informazione degli utenti finali.

DEFINIZIONE DI ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

- Si definisce «attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs.192/2005, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio

AMBITO DI INTERVENTO

- Edifici di nuova costruzione.
- Edifici oggetto di ristrutturazione.

- Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali e' prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:

---

a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:

1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 m^2;

2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 m^2;

b) una applicazione limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20% dell'intero edificio esistente;

c) una applicazione limitata nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:

1) ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio all'infuori di quanto già previsto alla lettera *a)*, numero 1;

2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;

3) sostituzione di generatori di calore.

- Successivi decreti (D. Lgs. 311/06 - D. Lgs. 115/08 e seguenti) hanno definito:

---

a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia

b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata,

c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici

TECNICI ABILITATI

- Il **Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115** definisce come tecnico abilitato

  "un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente"

- Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche

"i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale"

Certificazione energetica degli edifici di nuova costruzione

La certificazione energetica degli edifici è prevista in caso di:

- edifici di nuova costruzione ed edifici oggetto di ristrutturazione;
- compravendita dell'intero immobile o della singola unità immobiliare;
- locazione (l'attestato di certificazione energetica e' messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso).

VALIDITA' DELL'ATTESTATO

- L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed e' aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.
- L'attestato di certificazione energetica consente ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio.
- Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1.000 m^2, l'attestato di certificazione energetica e' affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.

MONITORAGGIO, ANALISI, VALUTAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA ENERGETICA NAZIONALE E REGIONALE

- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attività di raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell'energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;

LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 18/08/2005
Disposizioni in materia di edilizia sostenibile.

Al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile, privilegiando nel contempo le peculiarita' storiche, ambientali, culturali e sociali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, promuove e incentiva oltre alla sostenibilita' **ENERGETICA** anche quella **AMBIENTALE** nell'edilizia pubblica e privata e definisce le tecniche e le modalita' costruttive sostenibili negli strumenti di pianificazione del territorio, negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di recupero edilizio e urbanistico e di riqualificazione urbana.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente legge si applica:

- **a)** agli edifici di nuova costruzione con superficie netta totale superiore a 50 metri quadrati;
- **b)** agli edifici oggetto di ristrutturazione edilizia, demolizione con ricostruzione, restauro e risanamento conservativo;
- **c)** agli edifici esistenti oggetto di manutenzioni straordinarie, finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica;
- **d)** all'ampliamento dell'edificio nel caso in cui il volume a temperatura controllata della nuova porzione di costruzione risulti superiore al 20% rispetto a quello esistente e, comunque, nei casi in cui la superficie netta dell'ampliamento sia superiore a 50 metri quadrati.

- Per gli interventi soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 192/2005 la certificazione energetica e la qualificazione energetica degli edifici sono sostituite dalla certificazione di valutazione energetica e ambientale (VEA) degli edifici

- Il <<Protocollo regionale per la valutazione della qualita' energetica e ambientale di un edificio>> VEA e' lo strumento attuativo di cui si è dotata la Regione per disciplinare la valutazione del livello di biosostenibilita' dei singoli interventi in bioedilizia e per graduare i contributi previsti dalla presente legge. Il Protocollo VEA, basato sull'esperienza maturata con il Protocollo Itaca, e' diviso in aree di valutazione e comprende i requisiti bioedili richiesti con le corrispondenti scale di prestazione quantitativa e di prestazione qualitativa che determinano il punteggio di valutazione dei singoli interventi

CERTIFICAZIONE VEA DI SOSTENIBILITA' ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

- Al fine di favorire una migliore qualita' dell'abitare, l'uso di materiali edilizi di origine naturale con il contenimento dei consumi energetici e la diminuzione dei carichi inquinanti sull'ambiente, l'Amministrazione regionale adotta una procedura di certificazione della sostenibilita' energetico ambientale degli edifici, denominata certificazione VEA.

- La certificazione VEA di sostenibilita' energetico ambientale comprende:

  a) la certificazione energetica degli edifici di cui al decreto legislativo 192/2005;

  b) la valutazione della sostenibilita' ambientale degli edifici.

- Per favorire la crescita di una cultura biosostenibile l'Amministrazione regionale, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, promuove specifici corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale rivolti agli Enti Locali, alle imprese e ai liberi professionisti.

DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 2009

- definisce:

  a) le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;

  b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni

- Al fine di garantire l'omogeneità e la promozione di adeguati livelli di qualità di certificazione, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità delle certificazioni energetiche sull'intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2002/91/CE, il D. M. 26 giugno 2009 riporta le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

- Le linee guida si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di certificazione energetica degli edifici in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore degli strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici.

- Gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni e sono aggiornati ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio

PROTOCOLLO VEA

- In attuazione dell'art. 6 della L.R. 26/2005 e sulla base dell'esperienza maturata con il Protocollo Itaca la Regione FVG si è dotata con DGR 2116/09 del Protocollo Vea, strumento che disciplina la valutazione del livello di sostenibilita' dei singoli interventi e gradua i contributi previsti dalla legge.

Regolamento di attuazione

- Con Delibera di G. R. n. 2117 del 24 settembre 2009 è stato approvato il Regolamento recante le procedure per la certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici.

Dal **1° gennaio 2010** per gli edifici pubblici e dal **1° giugno 2010** per gli edifici privati

l'unico strumento di certificazione sarà il

CHI PUO CERTIFICARE

FINO AL 31/12/2009	DAL 01/01/2010 DAL 01/06/2010
Con D. Lgs. 192/2005 e con D. Lgs. 115/2008	PROTOCOLLO VEA
TECNICI ABILITATI	TECNICI ABILITATI